

STATUTO

LUCENTE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: PESARO PS STRADA FOSSO
FOGLIANO 2

Numero REA: PS - 126778

Codice fiscale: 01370990416

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 26-01-2018 - Statuto completo	2
--	---

Allegato " B "

STATUTO

TITOLO I

Denominazione - Sede - Durata - Domicilio dei soci

art. 1 - Denominazione

E' costituita ai sensi della Legge 381/91 art. 1 comma 1 lett. b) una società sotto forma di Cooperativa operante secondo i principi che regolano le Cooperative a mutualità prevalente denominata **"LUCENTE SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE"**.

Alla stessa, ricorrendone i presupposti di legge, si applicano, in quanto compatibili, le norme sulla società a responsabilità limitata.

art. 2 - Sede

La società ha sede nel Comune di Pesaro (PU) all'indirizzo risultante dal competente Registro delle Imprese.

Possono essere istituite sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie e rappresentanze.

art. 3 - Durata

La durata della Cooperativa è fissata al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata con delibera dell'assemblea straordinaria anche prima della scadenza del termine.

art. 4 - Domicilio dei soci

Il domicilio dei soci, per quanto concerne i rapporti con la Cooperativa, è quello risultante dal libro dei soci.

TITOLO II

Scopo - Oggetto - Rapporto mutualistico - Ristorno

art. 5 - Scopi

La Cooperativa si propone, attuando il principio della mutualità e della previdenza, di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso lo svolgimento di attività diverse, industriali, commerciali o di servizio finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate.

Le persone svantaggiate di cui al punto precedente devono essere almeno pari alla percentuale prevista dall'Art. 4 comma 2 della Legge 381/91 e successive modificazioni ed integrazioni, rispetto al totale dei lavoratori della Cooperativa, e compatibilmente con il loro stato soggettivo, essere socie della Cooperativa stessa.

La Cooperativa si ispira a principi di solidarietà, di priorità dell'uomo sul denaro, di costruzione di una Società non strutturata sullo sfruttamento: idee guida del movimento cooperativo mondiale.

Operando secondo questi principi intende organizzare un'impresa che persegua, mediante la solidale partecipazione della base sociale e di tutto il gruppo sociale che ad essa fa riferimento, scopi economici, sociali ed educativi per soci e/o dipendenti.

La cooperativa si propone pertanto di svolgere in modo organizzato e senza fine di lucro qualsiasi attività

3 di 27

(centro unico di prenotazione), centralino ed in generale di attività front-office e back office dei gestori di servizi di pubblica utilità compreso servizi informatici e caricamento dati;

a6) servizi di logistica, trasporto e spostamento merci e materiali compreso pasti e derrate alimentari, facchinaggio, traslochi, montaggio smontaggio e spostamento mobili e merci, trasporto persone anche attraverso pulmini e pullman, accompagnamento-vigilanza su mezzi di trasporto a favore di persone anche diversamente abili;

a7) gestione di impianti sportivi, mense, bar e ristoranti, teatri, sale di ritrovo e ricreative, attività ricettive, spiagge, strutture di erogazione di assistenza sociale, edifici pubblici e privati, parcheggi autoveicoli, mostre e convegni;

a8) assistenza scolastica non educativa, servizi ausiliari di bidelleria, servizi complementari alla refezione scolastica compreso assistenza in cucina;

b) acquistare, vendere, costruire, permutare, prendere e concedere in affitto, in locazione e comodato terreni, fabbricati, mezzi meccanici, attrezzature, beni strumentali nonché ogni altro bene mobile o immobile necessario od utile per lo svolgimento delle attività sociali;

c) assumere partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in società ed imprese che svolgano attività analoghe, affini o comunque connesse a quelle sociali e qualsiasi altra partecipazione di interesse generale;

d) dare adesione e partecipare ad enti ed organismi economici, consortili e fideiussori anche di secondo grado, diretti a promuovere, consolidare e sviluppare le forme di associazionismo interimprenditoriale e ad agevolare gli scambi, gli approvvigionamenti ed il credito;

e) concedere avalli cambiari, fideiussioni ed ogni altra garanzia sotto qualsivoglia forma per facilitare la concessione del credito ai soci, agli enti o società cui la Cooperativa aderisce e ad altri enti associativi;

f) concorrere, con opportune iniziative, al miglioramento della formazione professionale e culturale dei soci, organizzando e partecipando a convegni, seminari e dibattiti;

g) partecipare a tutte le iniziative idonee a diffondere e rafforzare i principi del mutuo aiuto ed i legami di solidarietà per la difesa ed il miglioramento delle condizioni di vita e delle forme previdenziali più avanzate a favore dei soci;

h) promuovere la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento dell'azienda (ex art. 4 legge 59/92);

i) adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo e all'ammodernamento aziendale (ex art. 5 legge 59/92);

j) compiere ogni altra attività analoga, affine o connessa a quelle sopra indicate, nell'ambito delle vigenti disposizioni, nonché compiere tutti gli atti e le operazioni finanziarie, immobiliari, mobiliari, industriali e commerciali, necessarie od utili al raggiungimento degli scopi sociali e, comunque, sia direttamente che indirettamente connesse ai medesimi, con esclusione dal proprio oggetto, in ogni caso, delle attività di cui alla legge del 2 Gennaio 1991 n. 1 e comunque dello svolgimento di attività finanziarie nei confronti del pubblico.

La Cooperativa potrà compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali.

In particolare la Cooperativa potrà stipulare contratti per la partecipazione a gruppi cooperativi paritetici ai sensi dell'art. 2545 septies del codice civile, con la preventiva autorizzazione da parte dell'assemblea.

La Cooperativa potrà, inoltre, stimolare lo spirito di previdenza dei soci, istituendo una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento, per la raccolta del risparmio, limitata ai soli soci e remunerato con interessi non superiori a quelli stabiliti dalle disposizioni di leggi speciali vigenti per le cooperative.

La Cooperativa, ricorrendone i presupposti, potrà emettere titoli obbligazionari ed altri titoli di debito ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

La Cooperativa potrà emettere gli strumenti finanziari previsti dall'art. 22 del presente statuto.

art. 7 - Rapporto mutualistico

Il trattamento economico da corrispondersi ai soci persone fisiche durante l'esercizio sociale dovrà essere indicizzato ai contratti di lavoro vigenti per le categorie di lavoratori similari, compatibilmente con la natura associativa del rapporto socio-cooperativa e pertanto con le esigenze sociali.

La Cooperativa potrà per perseguire meglio l'oggetto sociale, agire in nome e per conto dei soci, ove se ne presenti l'opportunità, anche per promozioni di convenzioni per servizio di tesoreria, ecc.

Il consiglio di amministrazione dovrà stabilire in via preventiva quale contribuzione alternativa e/o congiunta per coprire i costi sostenuti per la gestione dei rapporti mutualistici.

Tali quote e contribuzioni che potranno essere diversificate per tipologia di lavoro nel regolamento interno e che alimentano i profitti delle singole gestioni mutualistiche, ove risultino eccedenti rispetto ai relativi costi, possono essere oggetto di ristorno; ove risultino insufficienti possono essere maggiorati a consuntivo al fine della completa copertura di tutti i relativi costi compresi gli

accantonamenti previsti.

L'assemblea in sede di approvazione del bilancio di esercizio può deliberare, su proposta dell'organo amministrativo, a titolo di ristorno una maggiore remunerazione da riconoscere alle prestazioni o conferimenti dei soci ovvero un minor addebito da riconoscere ai soci a fronte delle cessioni di beni e servizi forniti loro dalla Cooperativa ovvero può ratificare i ristorni previsti dall'organo amministrativo.

In presenza di più gestioni mutualistiche il ristorno può essere deliberato solo nell'ambito di ciascuna di esse e nei limiti in cui sussiste un saldo positivo nelle transazioni intervenute con i soci.

In ogni caso i ristorni saranno attribuiti ai soci proporzionalmente alle contribuzioni degli stessi così come sopra previste.

TITOLO III

Soci cooperatori

art. 8 - Requisiti dei soci cooperatori

Il numero dei soci è illimitato, ma non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono essere soci cooperatori tutte le persone fisiche aventi la capacità di agire, che abbiano maturato o che intendano maturare una capacità professionale nei settori di cui all'oggetto della Cooperativa che, per la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione professionale, possono partecipare direttamente ai lavori della cooperativa ed attivamente cooperare al suo esercizio ed al suo sviluppo.

Possono inoltre essere ammessi quali soci, ad insindacabile giudizio del consiglio di amministrazione, i soggetti che il consiglio stesso riterrà utili o necessari nell'interesse della Cooperativa e le persone che svolgono mansioni tecniche o amministrative, in numero strettamente necessario al buon funzionamento della Cooperativa stessa e comunque mai superiore ai limiti stabiliti dalla legge.

Possono essere soci anche enti, organismi e persone giuridiche.

E' prevista la presenza di soci volontari nei modi e limiti previsti dalla legge 381/1991 e successive integrazioni e modificazioni che prestano la loro attività gratuitamente esclusivamente per fini di solidarietà.

art. 9 - Ammissione di nuovi soci

Per l'ammissione a socio dovrà essere presentata al consiglio di amministrazione apposita domanda scritta contenente:

- a) generalità complete del richiedente;
- b) l'indicazione dell'attività effettivamente svolta e di quella che intende prestare a favore della Cooperativa;
- c) la dichiarazione di conoscere ed accettare

	incondizionatamente tutte le disposizioni dell'atto costitutivo, del presente statuto, dei regolamenti interni e le deliberazioni già assunte dagli organi della Cooperativa; d) l'ammontare della quota di capitale sociale che si propone di sottoscrivere, nei limiti previsti dalla legge e non inferiore a quella stabilita nell'atto costitutivo ovvero dall'assemblea dei soci, oltre all'eventuale sovrapprezzo deliberato dall'assemblea su proposta del consiglio di amministrazione. Tali importi potranno essere versati per almeno il trenta per cento all'atto della sottoscrizione e per la parte residua entro i successivi centoventi giorni. La domanda di ammissione da parte di enti, organismi e persone giuridiche dovrà contenere inoltre: a) copia dello statuto vigente e dell'atto costitutivo; b) copia della delibera con cui si approva l'adesione alla Cooperativa e dalla quale risulti il nome della persona designata a rappresentarla nella stessa. L'ammissione di una società è subordinata al gradimento dei suoi soci e della persona designata a rappresentarla nei rapporti con la Cooperativa. Sulla domanda di ammissione delibera il consiglio di amministrazione il quale, in caso di rigetto, dovrà darne motivazione. L'ammissione diventerà operante e sarà annotata nel libro dei soci dopo che da parte del nuovo ammesso siano stati effettuati i versamenti di cui all'art. 11. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal consiglio di amministrazione, chi l'ha proposta può, entro 60 giorni dalla comunicazione di diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, in occasione della sua prossima successiva convocazione ove non sia appositamente convocata. Il consiglio di amministrazione nella relazione al bilancio illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci. art. 10 - Trasferimento delle quote Il capitale sociale dei soci cooperatori è costituito da quote nominative che non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli, né essere cedute con effetto verso la Cooperativa senza l'autorizzazione del consiglio di amministrazione. Il socio che intende trasferire le proprie quote deve darne comunicazione al consiglio di amministrazione con lettera raccomandata a/r. Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio cooperatore entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta; decorso tale termine il socio è libero di trasferire le proprie quote e la Cooperativa deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti per divenire socio.

	Il provvedimento che nega l'autorizzazione al socio cooperatore deve essere motivato; contro il diniego il socio cooperatore entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione. art. 11 - Obblighi dei soci - Responsabilità dei soci - Sanzioni I soci sono obbligati a: a) sottoscrivere e versare la quota di capitale sociale indicata nella delibera di ammissione, l'eventuale sovrapprezzo deliberato dall'assemblea e la tassa di ammissione, nonché, successivamente, a sottoscrivere e versare le maggiori quote deliberate dall'assemblea dei soci; b) osservare scrupolosamente le disposizioni dello statuto e dei regolamenti interni, nonché le delibere adottate dagli organi sociali; c) partecipare all'attività della cooperativa secondo le sue necessità e conferendo anche il proprio lavoro se persone fisiche; d) contribuire alla copertura delle spese di gestione e di amministrazione della Cooperativa, versando all'uopo i contributi ordinari ed integrativi nelle forme e con le modalità stabilite dal consiglio di amministrazione; e) consentire le forme di controllo, stabilite dal consiglio di amministrazione, dirette ad accertare l'esatto adempimento degli obblighi assunti; f) comunicare tempestivamente per iscritto al consiglio di amministrazione l'eventuale modifica della forma giuridica, della sede dell'impresa e della persona designata a rappresentarla; g) non aderire, relativamente ai soci persone fisiche, ad altri organismi e forme associative le cui finalità siano in contrasto o incompatibili o che svolgano attività identiche o simili a quella della Cooperativa salvo espressa autorizzazione del consiglio di amministrazione; h) non prestare lavoro subordinato a favore di terzi esercenti imprese aventi oggetto uguale o simile a quello della Cooperativa, salvo espressa autorizzazione del consiglio di amministrazione; i) rispondere direttamente ed esclusivamente dell'adempimento di ogni obbligazione che la Cooperativa dovesse assumere verso i terzi nel loro esclusivo interesse; j) a conformarsi alle politiche aziendali stabilite dagli organi sociali. Fermi restando gli obblighi di cui sopra, il socio risponde personalmente del rispetto di leggi e normative relative alla propria attività imprenditoriale assumendosi ogni responsabilità civile, penale, fiscale e tributaria, comunque connessa o conseguente all'esercizio dell'attività stessa, anche quando quest'ultima venga espletata su richiesta, per incarico o nell'interesse esclusivo della	

	Cooperativa.
	A carico dei soci che violino gli obblighi di cui sopra, il consiglio di amministrazione può stabilire sanzioni secondo le modalità previste da apposito regolamento interno. Le sanzioni sono stabilite in relazione alla gravità della violazione ed agli oneri che la Cooperativa ha dovuto sopportare in conseguenza della violazione stessa, fermo restando l'obbligo del risarcimento dei danni e delle penalità eventualmente dalla stessa sopportati. Avverso il procedimento del consiglio di amministrazione può essere proposta opposizione. art. 12 - Perdita della qualità di socio La qualità di socio si perde per recesso, esclusione o per causa di morte. art. 13 - Recesso Il recesso può avvenire, oltre che nei casi espressamente previsti dalla legge quando il socio intenda cessare definitivamente l'attività o per ogni altro giustificato motivo. Spetta al consiglio di amministrazione valutare se ricorrono i motivi che, a norma di legge e del presente statuto, legittimino il recesso. Chi intende recedere dalla Cooperativa dovrà darne comunicazione con un preavviso di almeno centottanta giorni, mediante lettera raccomandata a/r o altro mezzo idoneo che ne garantisca l'affidabilità e l'autenticità, al consiglio di amministrazione. Il consiglio di amministrazione deve esaminare la domanda di recesso entro sessanta giorni dalla ricezione e deve immediatamente comunicare al socio l'accoglimento ovvero il rigetto della domanda. Il socio entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione di rigetto, può proporre opposizione. Gli effetti del recesso sul rapporto sociale decorrono dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda; sui rapporti mutualistici, invece, decorrono dalla chiusura dell'esercizio in corso se il termine di preavviso scade prima del trentuno dicembre, in caso contrario con la chiusura dell'esercizio successivo. Sono fatti salvi i minori termini che il consiglio di amministrazione potrà prevedere in funzione delle esigenze operative e degli impegni presi dalla cooperativa. art. 14 - Esclusione L'esclusione sarà deliberata dal consiglio di amministrazione oltre che nei casi previsti dalla legge nei confronti del socio che: a) abbia raggiunto i requisiti di legge per aver diritto alla pensione di vecchiaia o che abbia comunque superato il sessantesimo anno di età o per il quale sia sopravvenuta l'invalidità a partecipare ai lavori della Cooperativa salvo

che l'assemblea, quando ricorrano particolari esigenze, non decida per la continuazione del rapporto sociale fissandone il limite massimo;

b) non abbia ottemperato alle disposizioni del presente statuto o dei regolamenti interni o alle deliberazioni adottate dagli organi sociali, rendendosi responsabile di inadempimenti tali da non consentire la prosecuzione, neppure temporanea, del rapporto;

c) ove costituito in forma societaria abbia modificato la composizione sociale ovvero la persona del rappresentante senza ottenere il consenso e/o il gradimento come previsto nel precedente art. 9;

d) senza giustificati motivi non abbia adempiuto puntualmente agli obblighi assunti a qualunque titolo verso la Cooperativa;

e) sia stato dichiarato interdetto, inabilitato o fallito;

f) sia stato condannato per reati dolosi contro la persona ed il patrimonio, con sentenza definitiva;

g) abbia arrecato alla Cooperativa danni gravi a qualsivoglia titolo o abbia svolto, direttamente o indirettamente, attività in concorrenza con quella della Cooperativa o contraria agli interessi sociali;

h) nell'esecuzione dei lavori affidatagli abbia commesso atti da considerarsi come notevole inadempimento contrattuale ai sensi dell'art. 1455 del Codice Civile;

i) senza giustificato motivo non partecipi per più di tre volte consecutive alle assemblee regolarmente convocate;

j) tenga condotta morale e civile tale da renderlo indegno di appartenere alla Cooperativa nonché arrechi danni gravi anche morali alla Cooperativa o fomenti in seno ad essa dissidi e disordini pregiudizievoli.

Prima dell'adozione del provvedimento di esclusione, il socio interessato deve essere informato degli addebiti che gli vengono mossi mediante lettera raccomandata a/r o altro mezzo idoneo che ne garantisca l'affidabilità e l'autenticità e gli deve essere assegnato un termine, non inferiore a dieci giorni, per far pervenire alla Cooperativa eventuali chiarimenti o giustificazioni.

La delibera di esclusione potrà essere assunta unicamente dopo il decorso di tale termine e valutate le giustificazioni eventualmente addotte, salva, in ogni caso, la facoltà del consiglio di amministrazione di adottare nei confronti del socio stesso i provvedimenti cautelari del caso (sospensione dal rapporto mutualistico, ecc..).

Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici che cesseranno di diritto a far data dalla comunicazione del provvedimento di esclusione.

Contro la deliberazione di esclusione l'interessato può proporre opposizione nel termine di sessanta giorni dalla

	comunicazione.	
	art. 15 - Morte In caso di morte di un socio, gli eredi non subentrano nel rapporto del de cuius con la Cooperativa, ma uno, ovvero tutti o parte degli stessi (in questi casi necessariamente in forma societaria) potranno chiedere di essere ammessi a far parte della Cooperativa nei modi di cui all'art. 9, qualora siano in possesso dei necessari requisiti. art. 16 - Effetti del recesso, esclusione e morte del socio Le deliberazioni prese in tema di recesso ed esclusione debbono essere comunicate ai soci cooperatori destinatari mediante lettera raccomandata a/r. I soci cooperatori receduti o esclusi ovvero gli eredi del socio deceduto hanno diritto al rimborso delle quote di capitale sociale da essi o dal de cuius effettivamente versate, dell'eventuale soprapprezzo versato, aumentate di quelle ad essi attribuite per rivalutazione e ristorno a norma del successivo art. 25 del presente statuto. La liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio di esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio cooperatore, diventa operativo, eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale e comunque in misura non superiore all'importo di cui al precedente comma. Il pagamento, salvo il diritto di compensazione spettante alla Cooperativa fino alla concorrenza di ogni proprio eventuale credito liquido, deve essere eseguito entro centottanta giorni dall'approvazione del bilancio stesso. Per le quote di capitale assegnate al socio ex art. 2545 quinquies e sexies del codice civile la liquidazione o il rimborso possono essere corrisposti in più rate entro il termine massimo di cinque anni. I soci receduti o esclusi o eredi del socio deceduto avranno, altresì, diritto alla quota di dividendi eventualmente maturati e deliberati, relativi al bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale diventa operativo. Gli eredi del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione delle proprie spettanze, atto notorio dal quale risulti chi sono gli aventi diritto e la nomina di un unico delegato alla riscossione. TITOLO IV Soci finanziatori ed altri sottoscrittori di titoli di debito art. 17 - Soci finanziatori - relativi conferimenti Ferme restando le disposizioni di cui al titolo III del presente statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci finanziatori, di cui all'art. 2526 del codice civile. Rientrano in tale categoria anche i soci sovventori nonché i sottoscrittori di strumenti finanziari di partecipazione cooperativa di cui alla legge n. 59/1992.	

Ai soci finanziatori si applicano, oltre alle specifiche disposizioni previste dal presente statuto, anche quelle relative ai soci cooperatori (ordinari) della Cooperativa, in quanto compatibili, ad eccezione delle disposizioni concernenti i requisiti di ammissione, le cause di incompatibilità e le condizioni di trasferimento.

I conferimenti dei soci finanziatori sono imputati ad una specifica sezione del capitale sociale della Cooperativa.

A tale sezione del capitale sociale è altresì imputato il fondo per il potenziamento aziendale costituito con i conferimenti dei sovventori.

I conferimenti dei soci finanziatori possono avere ad oggetto anche beni in natura o crediti e sono rappresentati da strumenti finanziari nominativi trasferibili del valore nominale di euro 50 ciascuno.

art. 18 - Emissione e trasferimento delle strumenti finanziari dei soci finanziatori

L'emissione di strumenti finanziari destinati ai soci finanziatori deve essere deliberata dall'assemblea che stabilisce:

- a) l'importo complessivo dell'emissione;
- b) l'eventuale diritto di opzione dei soci (anche cooperatori) ovvero l'autorizzazione agli amministratori ad escludere o limitare lo stesso in conformità con quanto previsto dagli artt. 2524 e 2441 del codice civile che dovrà essere specificata su proposta motivata degli amministratori;
- c) il termine prima del quale non può essere esercitato il recesso ai sensi dell'art. 19 del presente statuto da parte dei soci finanziatori.

Gli strumenti finanziari dei soci finanziatori possono essere esclusivamente trasferiti previo gradimento del consiglio di amministrazione.

Il socio finanziatore che intende trasferirli dovrà darne comunicazione al consiglio di amministrazione mediante lettera raccomandata a/r o altro mezzo idoneo che ne garantisca l'affidabilità e l'autenticità, indicando le generalità complete dell'acquirente.

Il consiglio di amministrazione dovrà pronunciarsi entro sessanta giorni dal ricevimento della predetta lettera, indicando altro soggetto di suo gradimento ove non sia d'accordo su quello indicato dal cedente.

Qualora il consiglio non provveda entro l'anzidetto termine, si considererà prestato il gradimento sul soggetto acquirente indicato dal cedente.

art. 19 - Diritti dei soci finanziatori

Fatte salve specifiche disposizioni di legge o di statuto, a ciascun socio finanziatore è attribuito un numero di voti proporzionale all'importo sottoscritto. A ciascun socio sovventore non possono tuttavia essere attribuiti più di cinque voti.

	I voti complessivamente attribuiti ai soci finanziatori non devono superare il terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati in ciascuna assemblea. Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite i voti dei soci finanziatori saranno ricondotti automaticamente entro tale limite, applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti attribuibili per legge ed il numero dei voti ad essi portato. I soci finanziatori sono privilegiati nella ripartizione degli utili nella misura di due punti percentuali in più rispetto alla remunerazione dei soci cooperatori stabilita dall'assemblea ordinaria dei soci. A favore dei soci sovventori e degli strumenti finanziari di partecipazione cooperativa il privilegio opera nella stessa misura non superiore a due punti percentuali. La predetta remunerazione deve essere corrisposta anche nel caso in cui l'assemblea decida di non remunerare i soci cooperatori. La riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite non comporta riduzione del valore nominale relativo agli strumenti finanziari dei soci finanziatori, se non per la parte di perdita che eccede il valore nominale complessivo sottoscritto dai soci cooperatori. In caso di scioglimento della Cooperativa, il socio finanziatore ha diritto di prelazione nel rimborso del capitale sociale, rispetto al capitale dei soci cooperatori, per il loro intero valore. Ai fini della determinazione del valore si terrà conto sia del valore nominale, sia dell'eventuale sovrapprezzo di emissione, ove versato e qualora non sia stato successivamente destinato ad aumento gratuito del capitale a favore dei soci sovventori, sia della quota parte di riserve divisibili. Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 codice civile, ai soci finanziatori il diritto di recesso spetta quando sia decorso il periodo minimo di tre anni a decorrere dalla data di iscrizione nel libro soci. Fermi restando i capi previsti dalla legge, la deliberazione di emissione può escludere la possibilità di recesso, ovvero stabilire un periodo maggiore. In tutti i casi in cui è ammesso il recesso, il rimborso dovrà avvenire ai sensi degli artt. 2437-bis e seguenti codice civile. art. 20 - Partecipazione cooperativa Con deliberazione dell'assemblea la cooperativa può adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo e all'ammodernamento aziendale, secondo quanto stabilito dall'art. 5, legge n. 59/1992. In tal caso la cooperativa può emettere strumenti finanziari di partecipazione cooperativa, anche al portatore se interamente liberati, privi del diritto di voto e

privilegiati nella ripartizione degli utili.

Gli strumenti finanziari di partecipazione cooperativa possono essere emessi nei limiti previsti dall'art. 5, legge n. 59/1992.

Gli strumenti finanziari di partecipazione cooperativa devono essere offerti in opzione, in misura non inferiore alla metà, ai soci e ai lavoratori dipendenti della cooperativa.

Spettano i diritti patrimoniali stabiliti dal precedente art. 19.

Con apposito regolamento, approvato dall'assemblea ordinaria dei soci, sono determinate le modalità attuative delle procedure di programmazione di cui al presente articolo. L'assemblea speciale determina le modalità di funzionamento dell'assemblea stessa e di nomina del rappresentante comune.

Il rappresentante comune può esaminare i libri sociali e chiederne estratti, può assistere alle assemblee dei soci, con facoltà di impugnare le deliberazioni; provvede all'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea speciale e tutela gli interessi dei possessori degli strumenti finanziari di partecipazione cooperativa nei confronti della società.

art. 21 - Partecipazione alle assemblee

I soci finanziatori partecipano alle assemblee generali dei soci mediante votazioni separate.

Ricorrendo le condizioni stabilite dalla legge ovvero dal presente statuto, i soci finanziatori sono costituiti in assemblea speciale.

L'assemblea speciale è convocata dal consiglio di amministrazione della Cooperativa o dal rappresentante comune della categoria, quando questi lo ritengano necessario o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei soci finanziatori.

Le modalità di funzionamento delle assemblee speciali sono determinate in base a quanto previsto dall'art. 2376 e seguenti codice civile, in quanto compatibili con le successive disposizioni degli articoli 27 e seguenti del presente statuto.

art. 22 - Obbligazioni e strumenti di debito

Con deliberazione dell'assemblea la Cooperativa può emettere obbligazioni nonché strumenti finanziari di debito, diversi dalle obbligazioni, ai sensi degli artt. 2410 e seguenti codice civile.

In tal caso, con regolamento approvato dalla stessa assemblea straordinaria, sono stabiliti:

- a) l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli emessi ed il relativo valore nominale unitario;
- b) le modalità di circolazione;
- c) i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di corresponsione degli interessi;

d) il termine di scadenza e le modalità di rimborso.

All'assemblea speciale degli obbligazionisti ed al relativo rappresentante comune si applica quanto previsto dalle norme di legge e dal precedente art. 20.

TITOLO V

Patrimonio sociale e bilancio

art. 23 - Patrimonio sociale

Il patrimonio della Cooperativa è costituito:

a) dal capitale sociale che è variabile ed è formato dai conferimenti effettuati dalle diverse categorie di soci; a fronte dei conferimenti la Cooperativa ha facoltà di non emettere titoli;

b) dalla riserva legale, costituita con gli utili di esercizio ai sensi del successivo art. 25;

c) dalle altre riserve di utili costituite e/o previste per legge quali quella per acquisto di quote proprie e la riserva divisibile di cui all'art. 25 del presente statuto, ecc.;

d) da ogni altra riserva volontaria o facoltativa costituita per delibera assembleare;

e) dalle riserve di capitale quali la riserva costituita dalle somme versate per sovrapprezzo, la riserva costituita dalle tasse di ammissione, dalle quote sociali non ritirate o non rimborsate, da qualunque liberalità pervenuta, ecc.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio e conseguentemente i soci nel limite delle quote di capitale sociale sottoscritte ed eventualmente assegnate.

Le riserve non possono essere ripartite, in qualunque forma, fra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento.

La riserva divisibile di cui al precedente punto c) può essere ripartita esclusivamente tra i possessori degli strumenti finanziari diversi dai soci cooperatori.

art. 24 - Esercizio sociale e bilancio

L'esercizio sociale va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno.

Con riferimento alla chiusura di ogni esercizio sociale il consiglio di amministrazione provvede alla redazione del bilancio, secondo le disposizioni di legge.

Nello Stato Patrimoniale e nel Conto Economico devono essere riportati separatamente i valori delle attività svolte con i soci, distinguendo le diverse gestioni mutualistiche.

Gli amministratori documentano, nella Nota Integrativa, le condizioni di mutualità prevalente, ai sensi dell'art. 2513 c.c.; documentano, inoltre, nella relazione sulla gestione, i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico ed illustrano, inoltre, le ragioni delle deliberazioni adottate con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.

Il bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci

per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, oppure entro centottanta giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società, segnalate dagli amministratori nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

L'assemblea che approva il bilancio, nel rispetto delle leggi vigenti in materia, può deliberare a favore dei soci cooperatori i ristorni previsti dall'art. 7 del presente statuto mediante aumento gratuito di quote di capitale sociale sottoscritte ovvero anche mediante distribuzione gratuita dei titoli di cui agli artt. 4 e 5 della legge n. 59/1992. Allo stesso modo l'assemblea può ratificare lo stanziamento dei trattamenti di cui al precedente periodo operato dagli amministratori.

Il bilancio di esercizio dovrà essere depositato presso l'albo delle Cooperative.

art. 25 - Destinazione dell'utile

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla ripartizione dell'utile di esercizio destinandolo:

a) a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore al 30%;

b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge n. 59/1992, nella misura prevista dalla legge medesima;

c) ai soci cooperatori a titolo di ristorno (integrazione salariale), nei limiti e secondo le previsioni stabiliti dalle leggi vigenti e come evidenziato nel precedente art. 7;

d) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge n. 59/1992;

e) ad eventuale remunerazione del capitale sociale effettivamente versato dai soci cooperatori in misura non superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo;

f) ad eventuale remunerazione dei soci finanziatori, dei soci sovventori e degli strumenti finanziari di partecipazione cooperativa in misura non superiore a quanto stabilito al precedente punto e), aumentata fino a due punti;

g) a riserva divisibile destinata ai possessori di strumenti finanziari partecipativi diversi dai soci cooperatori;

h) alla riserva straordinaria indivisibile.

TITOLO VI

Governo della società

art. 26 - Organi sociali

Il sistema di amministrazione adottato è il sistema tradizionale.

Sono organi della società:

	a) l'assemblea generale dei soci;	
	b) le assemblee separate;	
	c) l'assemblea speciale dei possessori degli strumenti finanziari;	
	d) il consiglio di amministrazione;	
	e) il collegio dei sindaci, se nominato;	
	a) il controllore contabile, se nominato.	
	Sezione I	
	Assemblea	
	art. 27 - Convocazione	
	L'assemblea è convocata dagli amministratori mediante avviso contenente l'indicazione delle materie da trattare, del luogo dell'adunanza nel comune ove ha sede la società o altrove purché in Italia, e della data e ora della prima e della seconda convocazione che deve essere fissata almeno ventiquattro ore dopo la prima.	
	La convocazione è comunicata con lettera raccomandata ovvero con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima dell'assemblea, nel domicilio risultante dal libro dei soci. In caso di convocazione a mezzo telefax, posta elettronica o altri mezzi similari, l'avviso deve essere spedito al numero di telefax, all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati dal socio o che risultino dal libro dei soci.	
	In caso di assoluta ed improrogabile urgenza, il termine di cui al comma precedente può essere ridotto a due giorni.	
	L'assemblea si riunisce quando l'organo amministrativo lo reputi necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con l'indicazione delle materie da trattare, dal collegio sindacale, se nominato, o da tanti soci che rappresentino almeno un decimo dei voti spettanti ai soci cooperatori ed ai soci sovventori.	
	In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro trenta giorni dalla data di presentazione della richiesta.	
	La convocazione su richiesta dei soci non è ammessa per argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta dell'organo amministrativo o sulla base di un progetto o una relazione da esso predisposta.	
	art. 28 - Assemblea	
	L'assemblea:	
	•approva il bilancio consuntivo;	
	•nomina e revoca il presidente del consiglio di amministrazione, uno o più vicepresidenti e gli altri membri del consiglio di amministrazione;	
	•nomina, quando previsto, i sindaci, il presidente del collegio sindacale ed il soggetto al quale è demandato il controllo contabile;	
	•determina il compenso degli amministratori e dei sindaci;	
	•delibera sulla responsabilità degli amministratori, dei	

sindaci e del soggetto incaricato del controllo contabile ex

art. 2409 bis c.c., se nominato;

- approva i regolamenti che disciplinano le attività mutualistiche con le maggioranze previste per le assemblee straordinarie;

- delibera sulle domande di ammissione degli aspiranti soci non accolte dall'organo amministrativo, in adunanza appositamente convocata e, in ogni caso, in occasione della prima convocazione successiva alla richiesta da parte degli interessati di pronuncia assembleare;

- delibera sugli eventuali ristorni ai soci ovvero ratifica quelli già previsti dall'organo amministrativo così come disposto nei precedenti artt. 7 e 24;

- delibera la costituzione dei fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale;

- delibera le procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo e all'ammodernamento aziendale di cui all'art. 6 del presente statuto approvandone annualmente, in sede di approvazione del bilancio, gli stati di attuazione, previo parere dell'assemblea speciale dei possessori degli strumenti finanziari di partecipazione cooperativa;

- delibera l'attivazione di assemblee separate;

- delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge o dal presente statuto;

art. 29 - Altre competenze dell'Assemblea

L'assemblea delibera:

- le modifiche dello statuto;

- la nomina, la sostituzione e la determinazione dei poteri dei liquidatori;

- l'emissione di obbligazioni nonché di altri strumenti finanziari diversi dalle obbligazioni;

- le altre materie ad essa attribuite dalla legge o dal presente statuto ad eccezione delle seguenti materie riservate dal presente statuto alla competenza del consiglio di amministrazione: l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie, l'indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza della società.

art. 30 - Diritto di voto e rappresentanza in assemblea

Hanno diritto di voto in assemblea i soci che risultino iscritti nel libro dei soci da almeno novanta giorni e che non siano in mora nel pagamento delle quote sottoscritte, fermi restando i limiti al diritto di voto previsti per i soci finanziatori dal precedente art. 19 del presente statuto.

Ogni socio cooperatore ha diritto ad un voto qualunque sia l'ammontare della quota posseduta.

Ciascun socio finanziatore avrà diritto ad un minimo di voti stabilito dall'apposito regolamento nel rispetto di quanto

previsto dal precedente art. 19 del presente statuto.

I soci, che per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente in assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare soltanto da un altro socio, appartenente alla medesima categoria di socio cooperatore o finanziatore, che non sia amministratore o sindaco, ma che abbia diritto di voto, mediante delega scritta. Ciascun socio può rappresentare fino ad un massimo di dieci soci.

Le deleghe devono essere conservate tra gli atti sociali.

Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare nell'assemblea anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo grado e dagli affini entro il secondo che collaborano all'impresa.

La delegazione nazionale delle cooperative, la sua associazione nazionale di categoria e le organizzazioni cooperative provinciali cui la cooperativa aderisce potranno partecipare con propri rappresentanti ai lavori dell'assemblea senza diritto al voto.

art. 31 - Costituzione dell'assemblea

In prima convocazione l'assemblea è regolarmente costituita quanto intervengano personalmente o per delega la metà più uno dei voti spettanti ai soci, mentre in seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei voti dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto di voto.

Per la validità delle deliberazioni dell'assemblea, così in prima come in seconda convocazione, è necessaria la maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti o rappresentati.

Per lo scioglimento e la liquidazione della società l'assemblea sia in prima sia in seconda convocazione, delibererà validamente con il voto favorevole dei tre quinti dei voti spettanti ai soci presenti o rappresentati.

art. 32 - Funzionamento dell'assemblea

L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione o, in caso di sua assenza, dal vicepresidente o, in caso di assenza anche di quest'ultimo, da un socio eletto dall'assemblea stessa.

L'assemblea nomina il segretario, fatti salvi i casi in cui tale ufficio debba essere assunto da un notaio ai sensi di legge.

È compito del presidente dell'assemblea:

- accertare il diritto dei soci a partecipare all'assemblea e verificare la regolarità delle deleghe;
- accertare se sussista il numero legale e accertare se l'assemblea risulta regolarmente costituita;
- dirigere la discussione e disciplinare l'ordinato svolgimento delle votazioni;
- controllare il regolare svolgimento delle votazioni, accettarne l'esito e proclamarle;

• riassumere a verbale le dichiarazioni dei soci, ferma la competenza del notaio nell'ipotesi in cui il verbale dell'assemblea sia redatto a sua cura;

• sottoscrivere per ciascuna seduta il relativo verbale, unitamente al segretario, che ne cura la trascrizione nell'apposito libro dei verbali delle assemblee.

art. 33 - Assemblee separate

Possono essere istituite su delibera dell'assemblea generale dei soci.

Vi partecipano categorie speciali dei soci o gruppi di soci distinti in base alla loro attività, o alla zona di operatività o alla provenienza geografica o alla diversa gestione mutualistica di riferimento.

Le assemblee separate possono, pertanto, ed a titolo esemplificativo essere costituite fra i soci che partecipano agli acquisti collettivi ovvero tra quelli che svolgono una specifica attività di trasporti quali cassonati - cisternati - chimici etc..

Il socio che per sua specificità e/o caratteristica partecipa a più assemblee separate non può in ogni caso esprimere più di un voto compreso quello delegato.

Le assemblee separate sono convocate dall'organo amministrativo con il medesimo avviso dell'assemblea generale, contenente le stesse materie che vi verranno trattate, il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, con intervallo di almeno ventiquattro ore, nonché l'invito a votare per l'elezione dei delegati alla predetta assemblea generale.

L'assemblea separata nomina il presidente, e un segretario, che redige il verbale contenente le deliberazioni assembleari e lo sottoscrive insieme al presidente.

Si applicano, ove compatibili, le norme previste dagli artt. 30, 31 e 32 relativamente al diritto di voto e rappresentanza nell'assemblea separata, sulla costituzione ed il suo funzionamento.

I delegati eletti dalle assemblee separate, compresi quelli espressi dalle eventuali minoranze, devono essere soci; essi sono eletti, in ragione di un delegato ogni cento soci o frazione di cento soci presenti o rappresentati nell'adunanza; rappresentano il numero complessivo dell'assemblea separata, ognuno nella misura pari ai voti ricevuti.

I delegati all'assemblea generale sono strettamente vincolati ad esprimere il loro voto secondo il mandato ricevuto dall'assemblea separata che li ha eletti.

L'assemblea separata nomina delegati supplenti che sostituiscono quelli effettivi qualora impossibilitati a partecipare all'assemblea generale.

Le deliberazioni delle assemblee separate non possono essere impugnate autonomamente da quelle delle assemblee, ordinarie

o straordinarie, cui sono preordinate.

art. 34 - Assemblea speciale per i possessori di strumenti finanziari

Se sono stati emessi strumenti finanziari privi di diritto di voto, l'assemblea speciale di ciascuna categoria delibera:

- sull'approvazione delle deliberazioni dell'assemblea della cooperativa che pregiudicano i diritti della categoria;
- sull'esercizio dei diritti ad essa eventualmente attribuiti ai sensi dell'art. 2526 c.c.;
- sulla nomina e della revoca dei rappresentanti comuni di ciascuna categoria e sull'azione di responsabilità nei loro confronti;
- sulla costituzione di un fondo per le spese, necessario alla tutela dei comuni interessi dei possessori degli strumenti finanziari e sul rendiconto relativo;
- sulle controversie con la cooperativa e sulle relative transazioni e rinunce;
- sugli altri oggetti di interesse comune a ciascuna categoria di strumenti finanziari.

L'assemblea speciale è convocata dagli amministratori della cooperativa o dal rappresentante comune, quando lo ritengano necessario o quando almeno un terzo dei possessori degli strumenti finanziari ne faccia richiesta.

Il rappresentante comune deve provvedere all'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea speciale e deve tutelare gli interessi comuni dei possessori degli strumenti finanziari nei rapporti con la cooperativa.

Il rappresentante comune ha diritto di esaminare i libri dei soci ed il libro delle adunanze e deliberazioni dell'assemblea e di ottenere estratti; ha altresì il diritto di assistere all'assemblea della cooperativa e di impugnare le deliberazioni.

Sezione II

Consiglio di amministrazione

art. 35 - Nomina, composizione, durata

La cooperativa è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da un minimo di tre ad un massimo di sette membri, eletti dall'assemblea ordinaria dei soci, che ne determina di volta in volta il numero.

Nomina presidente e vice se non eletti dall'assemblea.

La maggioranza degli amministratori è scelta tra i soci cooperatori ovvero tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche e società di persone, così come previste dall'art. 9 dello Statuto.

Gli amministratori restano in carica per tre esercizi, salvo che l'assemblea, all'atto della nomina ne stabilisca una durata minore; scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, sono rieleggibili.

Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute

per ragioni del proprio ufficio.

Spetta al consiglio di amministrazione, sentito il parere del collegio sindacale, se nominato, determinare il compenso dovuto ai membri che siano investiti di particolari incarichi in conformità a quanto previsto nel presente statuto.

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 c.c..

Se viene meno la maggioranza degli amministratori, deve essere convocata urgentemente l'assemblea dei soci per la nomina dell'intero consiglio di amministrazione.

art. 36 - Poteri - Funzionamento del consiglio di amministrazione

Il consiglio di amministrazione è investito, in via esclusiva, di tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria, salva la necessaria autorizzazione assembleare nei casi previsti dal presente statuto e nel rispetto, in ogni caso, delle prescrizioni di cui all'art. 2512 e seguenti c.c. in materia di mutualità prevalente. Tali poteri potranno essere delegati, in tutto o in parte, ad uno o più amministratori, salvo quelli non delegabili per legge.

Il consiglio di amministrazione si riunisce nella sede della cooperativa o altrove, purché in Italia, ogni volta che il presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno due consiglieri o da almeno due sindaci effettivi.

La convocazione viene effettuata dal presidente o dal vicepresidente con avviso, in cui devono essere indicati il giorno, l'ora, il luogo e gli argomenti posti all'ordine del giorno, da inviarsi con lettera raccomandata ovvero con telegramma, telefax o posta elettronica spediti al domicilio dei consiglieri e dei sindaci effettivi, se nominati, almeno tre giorni prima di quello fissato per l'adunanza oppure, nei casi urgenti, almeno ventiquattro ore prima dell'adunanza.

Il consiglio può tuttavia validamente deliberare, anche in mancanza di formale convocazione, ove siano presenti tutti i suoi membri ed i sindaci effettivi, se nominati.

La presenza alle riunioni del consiglio può avvenire, laddove il presidente lo ritenga opportuno, anche attraverso audio e video conferenza; in tal caso tutti i partecipanti devono comunque essere identificati dal presidente e deve essere consentito a tutti i partecipanti di intervenire in tempo reale nella discussione e nella votazione, oltre che di scambiarsi documenti ed atti relativi agli argomenti trattati; la riunione si considererà tenuta nel luogo in cui si trova il presidente che sarà affiancato da un segretario; di tutto quanto sopra deve darsi atto nel verbale da

redigersi a cura del presidente e del segretario e da

sottoscrivere dai medesimi.

Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei consiglieri in carica; le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente. Il voto non può essere dato per rappresentanza. Le votazioni sono palesi.

Ogni amministratore deve dare notizia agli altri amministratori ed al collegio sindacale, se nominato, di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata; se si tratta di amministratore delegato deve, altresì, astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa il consiglio di amministrazione.

Nei casi previsti dal precedente comma la deliberazione del consiglio di amministrazione deve adeguatamente motivare le ragioni e la convenienza per la società dell'operazione.

Il presidente del consiglio di amministrazione e il segretario cureranno la tenuta del libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio stesso e ne sottoscriveranno i verbali.

art. 37 - Presidente

Il presidente del consiglio di amministrazione ha la rappresentanza e la firma sociale.

Prevvia autorizzazione del consiglio di amministrazione può delegare parte dei propri poteri al vicepresidente o ad altro membro del consiglio, nonché, con speciale procura, a dipendenti della società e/o a soggetti terzi.

Il presidente convoca il consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno e ne coordina i lavori.

In caso di assenza o di impedimento del presidente, tutte le sue attribuzioni spettano al vicepresidente e, in caso di assenza o di impedimento di entrambi, al consigliere più anziano di età.

art. 38 - Comitato esecutivo - direttore generale

Il consiglio di amministrazione può nominare un comitato esecutivo composto di tre membri.

Del comitato esecutivo fanno parte di diritto il presidente ed il vicepresidente. Il presidente del consiglio di amministrazione assume di diritto la carica di presidente del comitato esecutivo.

Il comitato esecutivo si riunisce quando il presidente lo ritenga opportuno o necessario e comunque, normalmente, almeno una volta al mese.

La durata in carica del comitato esecutivo, le facoltà, le attribuzioni, nonché le regole di funzionamento dello stesso, sono fissate con delibera del consiglio di

amministrazione.

Il consiglio di amministrazione può altresì nominare un direttore generale, anche estraneo al consiglio, determinandone le funzioni e le attribuzioni all'atto della nomina; non possono comunque essere delegati al direttore generale i poteri riservati dalla legge agli amministratori e quelli che comportino decisioni concernenti la definizione degli obiettivi globali della società e la determinazione delle relative strategie.

Il direttore generale non amministratore partecipa alle riunioni del consiglio di amministrazione e dell'eventuale comitato esecutivo con facoltà di intervento ma non di voto.

Sezione III

Collegio sindacale e controllo contabile

art. 39 - Nomina - Composizione - Durata

La nomina del collegio sindacale è obbligatoria nei casi previsti dalla legge.

Il collegio sindacale si compone di tre membri effettivi e di due membri supplenti tutti in possesso dei requisiti di legge, nominati dall'assemblea, la quale attribuisce pure ad un sindaco effettivo la qualifica di presidente.

I sindaci restano in carica per tre esercizi, e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito.

art. 40 - Competenza e riunioni

Il collegio sindacale esercita le funzioni previste dall'art. 2403 c.c.; conseguentemente, vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

Il collegio sindacale deve riunirsi almeno ogni novanta giorni.

I sindaci assistono alle adunanze del consiglio di amministrazione, alle assemblee e alle riunioni del comitato esecutivo, possono procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo. Di ogni ispezione, anche individuale, dovrà compilarsi verbale da iscriversi nell'apposito libro.

art. 41 - Controllo contabile

Ricorrendone i presupposti, il controllo contabile spetta al collegio sindacale, ove questo sia nominato, salvo diversa delibera dell'assemblea.

In caso contrario il controllo contabile è esercitato, a scelta dell'assemblea dei soci, salvo quanto è stabilito dall'art. 2409 bis, comma 2, c.c. da un revisore contabile o da una società di revisione.

TITOLO VII

Disposizioni varie

art. 42 - Scioglimento

Verificata la ricorrenza di una causa di scioglimento della cooperativa e deliberato lo scioglimento della stessa, l'assemblea, con le maggioranze previste dall'art. 31 del presente statuto, disporrà in merito a:

- il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori;
- la nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della società;
- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- i poteri dei liquidatori, con particolare riguardo alla cessione dell'azienda sociale, di rami di essa, ovvero anche di singoli beni o diritti, o blocchi di essi, gli atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa, ivi compreso il suo esercizio provvisorio, anche di singoli rami in funzione del miglior realizzo.

In caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, dedotti nell'ordine:

- il rimborso degli strumenti finanziari di partecipazione cooperativa ed i dividendi eventualmente maturati;
- il rimborso dei conferimenti effettuati dai soci sovventori, eventualmente rivalutati ed i dividendi eventualmente maturati;
- il rimborso delle quote di capitale sociale versate dai soci cooperatori, eventualmente rivalutate ed i dividendi eventualmente maturati;
- il rimborso ai possessori di strumenti finanziari, qualora emessi, secondo quanto eventualmente stabilito dall'assemblea dei soci cooperatori, nel rispetto dei limiti imposti dalla legge.

art. 43 - Clausola arbitrale

Tutte le controversie derivanti dal presente statuto, dai regolamenti approvati dall'assemblea e più in generale dal rapporto sociale, che dovessero insorgere tra la società e i soci, o tra soci, devono essere rimesse alla decisione di un collegio arbitrale, composto da tre membri, nominato, su istanza della parte più diligente, dal presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti dove ha sede la cooperativa, il quale provvederà anche sulla designazione del presidente.

Rientrano nella presente clausola compromissoria anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci, se nominati, ovvero promosse nei loro confronti, essendo la presente clausola per essi vincolante dal momento dell'accettazione del relativo incarico.

L'arbitrato avrà sede ove ha sede legale la cooperativa.

L'arbitrato sarà rituale e gli arbitri decideranno secondo diritto, determinando, altresì, la ripartizione dei costi dell'arbitrato tra le parti.

art. 44 - Disposizioni generali

Per tutto quanto non è previsto nel presente statuto e nei regolamenti interni, si fa riferimento alle disposizioni del codice civile ed alle altre leggi vigenti in materia.

F.to Barbara Bartoli

" Alfredo de Martino notaio

27 di **27**